

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 3° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI 74 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
(M_D GMIL REG2020 0391170 del 14/10/2020)

L'anno duemilaventi, addì 2 del mese di dicembre, alle ore 10:00, negli Uffici del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri presso la Caserma "Salvo D'Acquisto" sita in Roma, aula n. 5, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 3° corso superiore di qualificazione di 74 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, riservato ai Brigadieri Capo Q.S. e Brigadieri Capo del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, costituita con decreto n. M_D GMIL REG2020 0459454 in data 26 novembre 2020 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, composta da:

▪ Gen. B.	Fernando	NAZZARO	presidente;
▪ Ten. Col. RFI	Giuseppe	ROSSELLI	membro;
▪ Magg.	Giovanni	ORLANDO	membro;
▪ Lgt.c.s.	Giacomo	FABIANI	segretario;

per stabilire le modalità di attribuzione dei punteggi dei titoli previsti dal bando di concorso indetto dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto ministeriale n. M_D GMIL REG2020 0391170 del 14 ottobre 2020, per quanto riguarda i militari concorrenti per i posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), ovvero per gli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.

a. La Commissione prende atto che l'art. 6 del bando di concorso prevede:

- l'acquisizione della documentazione concorsuale tramite applicativo GE.DO.CI., alimentato dai Comandi di Corpo;
- l'acquisizione automatizzata dei titoli e dei relativi punteggi per il tramite dell'applicativo "pesi e valutazioni titoli", con la costituzione di una apposita scheda punteggio validata dai Comandi di Corpo e firmata, per accettazione, in forma digitale/autografa, dai candidati.

b. Criteri:

- (1) Limitatamente al servizio prestato dai candidati, sarà valutato esclusivamente il periodo effettuato nel ruolo dei Sovrintendenti. Non saranno valutati (e, pertanto saranno oggetto di decurtazione) i periodi di non idoneità all'avanzamento, le detrazioni di anzianità subite per effetto di condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, l'aspettativa per motivi privati ed i congedi per la formazione;
- (2) Per il computo del periodo di servizio prestato presso le articolazioni ordinarie di cui agli annessi 1, 2, 3 e 4 all'allegato "A" del bando di concorso:
 - non saranno presi in considerazione i periodi trascorsi nella forza potenziale;
 - relativamente ai rapporti informativi nonché alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa precedente o successiva, più favorevole al candidato, ad eccezione dei periodi redatti al rientro in servizio del giudicando dopo un qualsiasi tipo di assenza (malattia, congedi, etc.) che non dovranno essere conteggiati;
- (3) Il conteggio inerente la valutazione della documentazione caratteristica degli ultimi 5 (cinque) anni di servizio avverrà a partire dalla qualifica finale riferita alla frazione di periodo dal 20 novembre 2015 in avanti fino alla chiusura di quella documentazione. Inoltre:
 - non saranno presi in considerazione i sottotati periodi documentati con il modello "E" (D.P.R. 90/2010), compilati per assenza dal servizio ed indicati nella pubblicazione n. C - 14 ed. 2004 (e successive aggiunte e varianti) "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", edita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione:
 - licenze straordinarie computabili nel limite massimo di 45 gg annui di cui al titolo I, capitolo IV;
 - licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 gg. annui di cui al titolo I, capitolo V;

- congedi per maternità e paternità di cui al titolo II, capitoli VI e VII;
 - licenza per congedo parentale di cui al titolo II, capitolo VIII;
 - licenza per malattia del figlio di cui al titolo II, capitolo IX;
 - riposi giornalieri della madre e del padre di cui al titolo II, capitolo X;
 - permessi e congedi per assistere soggetti portatori di handicap di cui al titolo II, capitolo XI;
 - diritto allo studio di cui al titolo III, capitolo XII;
 - congedo per la formazione di cui al titolo III, capitolo XIII (legge 8 marzo 2000, n. 53 e D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164);
 - permessi retribuiti di cui al titolo IV, capitolo XIV;
 - congedi per gravi motivi familiari di cui al titolo IV, capitolo XV;
 - altri permessi riposi e benefici di cui al titolo V, capitolo XVI;
 - i periodi di aspettativa per motivi privati e per infermità temporanea di cui rispettivamente, agli artt. 901 e 905 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, nonché sospensioni disciplinari o penali dal servizio o dall'impiego;
 - per i rapporti informativi e i periodi documentati con il modello "E", con esclusione dei soli giorni di assenza del militare dal servizio che non produrranno punteggio, la qualifica finale da considerare deve essere quella della scheda valutativa precedente o successiva più favorevole al candidato;
 - in caso di dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa precedente o successiva, più favorevole al candidato, ad eccezione dei periodi redatti al rientro in servizio del giudicando dopo un qualsiasi tipo di assenza (malattia, congedi, etc.) che non dovranno essere conteggiati.
- (4) I titoli di cui all'art. 7 (all. "A") del bando saranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria, solo se posseduti e documentati alla data del 19 novembre 2020.
- (5) Il punteggio previsto dall'allegato "A" del bando per la "*partecipazione ad operazioni internazionali*" verrà assegnato solo per le missioni svolte durante il servizio nell'Arma dei Carabinieri.
- (6) Per quanto concerne le ricompense/onorificenze elencate nell'allegato "A" del citato bando:
- non saranno considerati i riconoscimenti attribuiti durante il servizio prestato in altra F.A.;
 - saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggior rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento ovvero per lunghe attività di servizio/comando, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti.
- (7) Per quanto concerne gli attestati di pubblica benemerenzza, saranno considerati solo quelli rilasciati quale ricompensa al valor civile (Legge 02.01.1958, n. 13) e al merito civile (Legge 20.06.1956, n. 658 e Legge 15.02.1965, n. 39).

La commissione esaminatrice, per attribuire correttamente il punteggio finale, procederà alla valutazione di eventuali posizioni particolari o di problematiche emergenti comunque generate.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia:

- una per il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare;
- una per il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

La seduta è tolta alle ore 11.00 del 2 dicembre 2020.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL SEGRETARIO
Lgt. c.s. Giacomo FABIANI

IL MEMBRO
Magg. Giovanni ORLANDO

IL MEMBRO
Ten.Col. RFI Giuseppe ROSSELLI

IL PRESIDENTE
Gen. B. Fernando NIZZARO